

**Adempimenti
a carico del Comune coordinatore e dei singoli beneficiari
delle operazioni dei PIUSS**

1. Compiti e obblighi del Comune Coordinatore

Entro 20 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria PIUSS sul BURT, il Comune coordinatore dovrà presentare all'Autorità di gestione del POR una relazione dettagliata sulla struttura tecnica di gestione del PIUSS, che dovrà curare sia la fase di conclusione dell'iter di progettazione sia la fase di attuazione/realizzazione, garantendo il costante monitoraggio delle operazioni secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Autorità di gestione.¹

Il Comune Coordinatore dei PIUSS:

- svolge, su indicazione dell'Autorità di gestione, funzioni di vigilanza sull'andamento del PIUSS nell'ambito dell'attività di sorveglianza del POR;
- rappresenta in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori l'intesa di concertazione, ivi compresi i beneficiari delle operazioni, presso la Regione e gli organismi intermedi;
- sovrintende al rispetto degli obblighi previsti dall'intesa di concertazione del PIUSS;
- provvede alla puntuale, tempestiva e periodica informazione della Conferenza di concertazione sull'andamento del PIUSS;²
- può relazionarsi con i singoli responsabili di Attività/linea di intervento per tutto quanto concerne le problematiche attuative. Sono fatti salvi gli adempimenti dei singoli responsabili di Attività/Linea di intervento (e organismi intermedi) in relazione alla gestione delle singole operazioni.³

2. Compiti e obblighi dei singoli Beneficiari delle operazioni

2.1 Presentazione della Domanda

A far data dal 1° novembre 2009⁴, entro 120 gg., i soggetti beneficiari, per il tramite del Comune coordinatore, devono presentare domanda di finanziamento ai responsabili di Attività/Linea di intervento del POR.

Al momento della presentazione della domanda di finanziamento, le operazioni devono avere almeno il livello di progettazione definitiva come disciplinato dall'art.93, comma 4, d.lgs.163/2006 ed essere approvate dall'organo competente.

2.2 Richiesta di proroga per le operazioni a realizzazione differita

Entro 30 gg. dal 1° novembre 2009, i beneficiari delle operazioni ritenute a realizzazione differita ai sensi dell'art.11 comma 8, o ad alta complessità progettuale e/o attuativa ai sensi dell'art.11 comma 9, del Disciplinare potranno richiedere una richiesta di proroga dei termini di cui sopra ai

¹ Art. 6 Avviso

² Art.11 Disciplinare

³ Art.12, comma 3 Disciplinare

⁴ Termine fissato dalla Delibera G.R. 862/2009 che ha modificato l'art.11, comma 4 del Disciplinare

responsabili di attività/linea e per conoscenza all'Autorità di gestione del POR. Le condizioni di cui all'art.11 comma 8 e comma 9 devono essere state evidenziate in sede di presentazione del PIUSS.

Per progetti ad alta complessità progettuale si intendono progetti aventi un costo totale superiore a 3 Meuro. La richiesta deve essere accompagnata da dettagliata relazione tecnica, del cronoprogramma di attuazione e del richiamo alla documentazione deposita: la deroga non può essere superiore a 60 gg. ed in ogni caso deve essere garantito il rispetto dei termini di cui all'art.11, commi 7 (*"le operazioni devono essere tutte avviate di norma non oltre 180 giorni dalla data di approvazione da parte dei responsabili di attività/linea di intervento"* del progetto definitivo) e 10 del Disciplinare (*"tutte le operazioni devono essere concluse entro il 31.12.2014"*). Il responsabile di linea di intervento/attività deve rispondere entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, acquisito il parere dell'Autorità di gestione del POR, decorsi i quali la richiesta si intende rigettata.⁵

Il Responsabile di Linea/Attività e l'Autorità di Gestione verificheranno:

- la coerenza temporale del cronoprogramma complessivo dei progetti con le norme di esecuzione finanziaria di cui all'art. 93, del Regolamento 1083/2006 (disimpegno automatico);
- il rispetto dell'art.12 comma b) del Disciplinare (tali deroghe potranno riguardare operazioni per un valore *di norma* non superiore al 30% in termini di costo totale ammesso a finanziamento nel suo complesso).

2.3. Avvio delle operazioni

Le operazioni devono essere tutte avviate di norma non oltre 180 gg. dalla data di approvazione da parte dei Responsabili di Attività/linea di intervento del POR.

Per operazioni avviate si intende la data di aggiudicazione dell'appalto dei lavori, ovvero nel caso di sola fornitura di attrezzature, impianti e componenti, il primo "impegno giuridicamente vincolante" assunto per ordinare tali attrezzature, impianti e componenti.

2.4 Aggiudicazione di appalti di lavori, forniture di beni e acquisizione di servizi

Il Beneficiario, sia esso soggetto pubblico o privato, è tenuto ad applicare la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163/2006 e ss.mm.ii.), anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

2.5 Varianti

Il Beneficiario, nel caso di eventuali varianti sostanziali o di variazioni nelle modalità di esecuzione degli interventi ammessi a contributo, dovrà richiedere una specifica autorizzazione al Responsabile di Attività/Linea di intervento del POR.

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

La variante in corso d'opera, in ogni caso, non deve:

- determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico del POR;
- pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

⁵ Delibera G.R. 862/2009, punto 3, lett. a)

2.6 Rendicontazione della spesa

Il Beneficiario è tenuto a rendicontare periodicamente alla Regione, ovvero ad altro organismo da questa incaricato, la spesa ammissibile effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere relative al progetto ammesso al finanziamento del POR alle scadenze che verranno indicate dall'Autorità di Gestione. In particolare, il Beneficiario fornisce: (a) i documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta; (b) i dati inerenti la spesa effettivamente sostenuta utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'AdG; (c) una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento amministrativo, che attesti la conformità delle spese sostenute e rendicontate con le opere del progetto ammesse ai contributi del POR.

2.7. Criteri ambientali

Per i PIUSS che in sede di presentazione hanno dichiarato il perseguimento di risultati di miglioramento ambientale attraverso la utilizzazione di tecniche costruttive ecocompatibili, in caso di mancato rispetto di tale impegno da parte dei beneficiari in sede di presentazione dei progetti definitivi, il tasso di cofinanziamento riconosciuto sarà decurtato del 50%.⁶

2.8 Proroghe per l'ultimazione degli interventi

Per ragioni del tutto eccezionali, sempreché ciò non comporti la sanzione del disimpegno automatico previsto dal Regolamento (CE) 1083/06 e ss.mm.ii., a danno del POR, il Responsabile di Attività/Linea di intervento potrà concedere una proroga per l'ultimazione dell'intervento, a condizione che il Beneficiario:

- presenti una richiesta formale di proroga al Responsabile di Gestione dell'Attività/Linea di intervento, con un congruo anticipo rispetto al termine di fine lavori fissato nella domanda di ammissione a finanziamento;
- corredi tale richiesta con motivazioni che ne dimostrino il carattere di eccezionalità.

2.9 Contabilità separata

Il Beneficiario nell'attuazione del progetto deve adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto cofinanziato dal POR, ferme restando le norme contabili nazionali, in modo da consentire una agevole ricostruzione del processo contabile, in caso di azioni di controllo da parte degli organi comunitari, nazionali e regionali.

2.10 Disponibilità, archiviazione e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve rendere disponibile, nonché archiviare e conservare – secondo le modalità che verranno successivamente indicate dall'AdG – tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione realizzata, predisponendo un "fascicolo di progetto".

Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli documentali e/o in loco che saranno effettuati dalla Regione, dall'Amministrazione statale, dai Servizi della Commissione europea, e da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

La documentazione dell'intervento deve essere conservata, di norma, dal Beneficiario ed eventualmente messa a disposizione degli organismi suddetti fino ai 3 anni successivi alla chiusura del POR ai sensi degli artt. 89 e 90 del Regolamento (CE) 1083/06 e ss.mm.ii. (salvo successiva diversa indicazione da parte dell'Autorità di Gestione).

⁶ Delibera G.R. 862/2009, punto 3, lett. b)

Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili.

2.11 Monitoraggio

Il Beneficiario è tenuto a fornire i dati necessari al monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale, ivi inclusi gli indicatori ambientali e quelli per la verifica del rispetto del principio delle pari opportunità e non discriminazione) del progetto finanziato, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria, dal POR e dalle direttive che verranno fornite dall'Autorità di Gestione.

Il Beneficiario è tenuto, inoltre, a partecipare ai tavoli tecnici che l'Autorità di Gestione potrà convocare, anche presso la sede regionale, per la verifica dello stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento.

2.12 Pubblicizzazione delle operazioni

Il Beneficiario accettando il finanziamento del POR, accetta nel contempo di venire incluso nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) 1828/06 e ss.mm.ii..

Il Beneficiario è tenuto ad informare l'opinione pubblica in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR FESR Toscana 2007-13, e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Toscana.

In particolare il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi specifici in materia di informazione e pubblicità dell'intervento realizzato previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii.

2.13 Compatibilità con le politiche comunitarie

Il Beneficiario garantisce la conformità dell'intervento cofinanziato dal POR alle politiche comunitarie, incluse le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici e/o acquisizione di servizi e forniture, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.

2.14 Stabilità dell'operazione

Il Beneficiario – fermi restando gli altri obblighi previsti dal presente documento, dal provvedimento di concessione del contributo pubblico e dalla normativa nazionale e comunitaria – garantisce che nei cinque anni successivi all'ultimazione dell'intervento non vengano apportate modifiche sostanziali ai beni oggetto dell'intervento:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e
- risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2.15 Vendita e/o cessione dei beni oggetto del contributo

Il Beneficiario – stante le altre condizioni riportate in questo documento e previste dalla normativa comunitaria, nazionale e/o regionale – nell'effettuare la vendita, la locazione, la concessione od

altra forma di cessione a terzi delle aree e dei manufatti realizzati con il contributo del POR deve applicare prezzi di mercato in modo che non si configuri la fattispecie di "aiuto di Stato".

2.16 Irregolarità

Il Beneficiario è tenuto a informare tempestivamente la Regione delle eventuali irregolarità che siano state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario da parte delle Autorità competenti.

Ove previsto il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente.

2.17 Controlli e verifiche

Il Beneficiario è tenuto a rendere disponibile la documentazione relativa al progetto finanziato dal POR, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle Autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie (o da altri soggetti da essi incaricati) per almeno tre anni successivi alla chiusura amministrativa e contabile del POR.

Nel caso in cui da tali controlli emergano eventuali dichiarazioni mendaci rese dal Beneficiario sarà disposta la revoca dei contributi concessi e la trasmissione degli atti ai competenti organi giudiziari.

2.18 Sistema informatico del POR

Il Beneficiario per la trasmissione dei dati e delle informazioni, nonché delle comunicazioni inerenti il progetto finanziato, è tenuto ad utilizzare il Sistema Informatico del POR secondo le modalità che verranno successivamente indicate dall'Autorità di Gestione.

3. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente documento si fa riferimento ai regolamenti comunitari 1083/06 e ss.mm.ii., 1080/06 e ss.mm.ii., 1828/06 e ss.mm.ii. alle norme nazionali di riferimento, al POR Creo Fesr 2007-2013, al DAR al Disciplinare PIUSS e all'Avviso per la manifestazione di interesse al cofinanziamento di PIUSS, nonché alle disposizioni di attuazione specifiche delle singole Attività/Linee di intervento del POR che cofinanziano i PIUSS.